



Fare Famiglia
ONLUS

Fondazione di partecipazione

“FARE FAMIGLIA – Onlus”

Via dei Caduti 10 – 20057 Assago (Mi)

cod.fisc.: 97653900155 – p.iva: 08374580960

tel.02.45.70.40.20 – fax 02.700.51.34.13

e-mail: info@farefamiglia.org – e-mail certificata: farefamiglia@pec.it

Iscritta al Registro Regionale degli Enti con Personalità Giuridica presso REA della CCIAA di Milano al n.2565 a seguito D.P.G.R. Lombardia 21 maggio 2013, n.4233

INFORMATIVA relativa all'applicazione dell'istituto dell' ACCESSO CIVICO (aggiornamento di maggio 2024)

L'accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare la sussistenza di uno specifico interesse giuridicamente tutelato (Art. 5 D. Lgs. 33/2013).

L'accesso civico può essere esercitato per la richiesta di documenti, informazioni o dati relativi esclusivamente all'attività di pubblico interesse svolta da Fondazione “FARE FAMIGLIA – Onlus”, ossia all'attività accreditata e contrattualizzata con il Servizio sanitario regionale.

- L'accesso civico semplice consiste nel diritto di chiunque di richiedere a Fondazione “FARE FAMIGLIA – Onlus” documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati, anche parzialmente, o aggiornati nella “Sezione trasparenza” del sito web di Fondazione “FARE FAMIGLIA – Onlus”.
- L'accesso civico generalizzato consiste nel diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti da Fondazione “FARE FAMIGLIA – Onlus”, ulteriori rispetto a quelli sottoposti a obbligo di pubblicazione, a esclusione di quelli rientranti nei casi previsti dall'articolo 5-bis del decreto trasparenza¹.

L'Istanza di accesso civico non può essere generica, ma deve identificare i dati, le

¹ Art. 5 bis D.lgs. 33/2013:

1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative (cfr. Parere Autorità Garante per la protezione dei dati personali 15/12/2016).

informazioni o i documenti richiesti, specificando se si tratta di accesso civico semplice o generalizzato.

Come trasmettere l'istanza di accesso civico

L'istanza di accesso civico deve essere inoltrata al Responsabile della ricezione e istruttoria delle istanze di accesso civico di Fondazione "FARE FAMIGLIA – Onlus":

- per via telematica secondo le modalità previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con istanza da digitalizzare in file formato pdf e sottoscritto con firma digitale, oppure apponendo sul modulo cartaceo la firma autografa e, quindi, digitalizzandolo in formato pdf; in tal caso dovrà essere inviato insieme a una copia di un documento di identità.

L'invio deve avvenire tramite PEC all'indirizzo: **farefamiglia@pec.it**, all'attenzione del rappresentante Legale pro tempore, **don Domenico Sirtori**

- con raccomandata A.R: in questo caso il modulo per l'accesso civico generalizzato dovrà essere stampato, compilato, firmato e trasmesso, unitamente a fotocopia della carta di identità, all'indirizzo: Fondazione "FARE FAMIGLIA – Onlus"- Responsabile della ricezione e istruttoria delle istanze di accesso civico, Via dei Caduti 10, 20057 Assago (MI).

Solo in caso di accesso civico semplice, il modulo, come sopra predisposto (firmato digitalmente o firmato analogicamente e digitalizzato in formato pdf con allegata carta di identità), potrà essere inviato via mail, all'indirizzo **info@farefamiglia.org** all'attenzione del rappresentante Legale pro tempore, **don Domenico Sirtori**